**DETERMINA**

**Rilevazione dei lavoratori assenti ingiustificati dal servizio e sospensione degli emolumenti ai sensi del** decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,

**premesso:**

* **che i**l decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha introdotto ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19», con l’intento di “rallentare” la curva di crescita dei contagi e di fornire maggiore protezione alle categorie più esposte e a rischio.
* che le nuove misure introducono l**’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni** e il conseguente **obbligo della esibizione della certificazione verde** al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
* che per effetto dell’inserimento dell’articolo 4 quater nel d.l. n. 44/2021, è stato previsto, **sino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto cinquanta anni,** anche in epoca successiva all’otto gennaio 2022 (data di entrata in vigore del d.l. n. 1/2022) in particolare, **dal 15 febbraio 2022**, per tali dipendenti, sarà necessario possedere **il Green Pass Rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro;**
* **che** a decorrere dal 15 febbraio 2022, i dipendenti soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4quater del citato decreto-legge (che abbiano compiuto cinquanta anni), dovranno, dunque, possedere e saranno tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (Green Pass rafforzato). L’obbligo vaccinale non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-Co V-2;

**Vista** la circolare/avviso a firma del dirigente/segretario comunale del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_con cui si stabiliva che “*i* ***dipendenti ultracinquantenni, i quali comunichino di non essere in possesso del Green pass rafforzato o che ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, non potranno accedere ai predetti luoghi e saranno considerati assenti ingiustificati****, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Le condotte poste in essere in violazione delle regole sopra indicate saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 4 quater, comma 6, e dell’articolo 4 sexies del d.l. n. 44/2021, come modificato dall’articolo 1 del d.l. n. 1/2022, e nei modi ivi indicati*”.

**Dato atto** che per semplificare le verifiche sul possesso del Green pass, l’articolo 1, comma 5, del d.l. n. 127/2021, ha già previsto che i lavoratori possano richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde e siano pertanto esonerati dai controlli agli accessi ad opera del personale designato dal datore di lavoro, per la durata della validità della certificazione.

Considerato che alcuni dipendenti dell’ente hanno comunicato o sono risultati alla data del 15/02/2022 privi del cd **Green Pass Rafforzato.**

**Riconosciuta**, per gli effetti dell’art. 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la propria competenza ad adottare il provvedimento e a dichiararne la regolarità tecnica;

**RITENUTO** poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;

**DATO ATTO,** altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio/dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria.

Determina

1. di disporre per i dipendenti di cui all’allegato elenco ***che gli stessi vengano considerati a partire dal 15/02/2022 assenti ingiustificati****, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre* ***il 15 giugno 2022****.*
2. *di comunicare all’ufficio paghe che per i giorni di assenza ingiustificata, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.*
3. *di stabilire che in caso di presentazione della certificazione richiesta il presente provvedimento verrà revocato per i soggetti in regola con gli obblighi vaccinali ed a valere dalla data di presentazione della documentazione;*
4. *di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio personale e ai dipendenti interessati.*
5. *di disporre la pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e nella seziona amministrazione trasparente.*

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni.*